

GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2011

1. Le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 in materia di diritto annuale

Con il **D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23**, recante “*Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”, sono state apportate modifiche anche all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia **finanziamento alle Camere di Commercio**.

Il nuovo articolo 18 della legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. n. 23/2010 stabilisce che al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio si provvede mediante:

- a) il **diritto annuale** come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
- b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle Camere di Commercio;
- d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
- f) altre entrate e altri contributi.

Al comma 4 del nuovo articolo 18 si stabilisce, inoltre, che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere di Commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante **diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA** e per le **imprese individuali** iscritte al Registro delle imprese, e mediante **applicazione di diritti commisurati al fatturato** dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

Da quanto sopra ne deriva che **a decorrere dal'anno 2011**:

- 1) i **soggetti che si iscriveranno nel solo REA** (Repertorio Economico Amministrativo), ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995, **saranno tenuti al pagamento del diritto annuale**;

- 2) le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese** non dovranno più pagare un diritto commisurato al fatturato **ma in misura fissa**;
- 3) le **società semplici, agricole e non**, e le **società tra avvocati** non dovranno più pagare un diritto in misura fissa, **ma in misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente**.

2. La misura del diritto annuale per l'anno 2011

Con **Nota del 30 dicembre 2010, Prot. n. 201046** il Ministero dello Sviluppo Economico - in attesa che venga emanato l'apposito decreto interministeriale che dovrà stabilire gli importi del diritto annuale per l'anno 2011 dando anche attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 - ha individuato **le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011**.

Con tale provvedimento il Ministero ha ritenuto necessario, non solo di **confermare in generale anche per l'anno 2011**, salvo eventuali rideterminazioni, **le stesse misure del diritto annuale già previste per l'anno 2010**, ma di disciplinare la misura del diritto annuale per quei **soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto** ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.

Si tratta, come abbiamo visto al punto 1, dei seguenti soggetti:

- **società semplici con ragione sociale agricola o non agricole e società di avvocati**, iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2, art. 16 del D. Lgs. n. 96/2001, che, a decorrere dall'anno 2011 saranno tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
- **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese**, che, a decorrere dall'anno 2011, saranno tenute al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
- **soggetti iscritti al REA** (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), che, a decorrere dall'anno 2011, saranno tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale.

Gli importi del diritto annuale per l'anno 2011, in attesa che venga adottato l'apposito decreto interministeriale, sono determinati in base alle tabelle che seguono.

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuova impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale del R.I.	88,00
Nuove imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (che già pagavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa)	200,00

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuovi soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) N.B. I soggetti iscritti solo al R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali.	30,00 (*)

(*) Importo dovuto in via transitoria.

Tabella n. 3 – **SOCIETA'**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola	100,00 (*)
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00 (*)
Nuove società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00 (*)
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	200,00 (**)
Società di persone (SNC – SAS)	200,00 (**)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL)	200,00 (**)

(*) Importo dovuta in via transitoria.

(**) All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).

Tabella n. 4 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato)	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	20,00 (*)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	40,00 (*)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	40,00 (*)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali	40,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	110,00

(*) Importo dovuto in via transitoria.

N.B.

(1) Le unità locali versano il **20% dell'importo versato per la sede.**

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*). Per esemplificare, si riportano due esempi:

Esempio 1- *Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60$, arrotondamento a 18 euro;*

Esempio 2 - *Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro.*

(2) Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.**

3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2011

Si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, per l'anno 2011.

Tabella n. 5

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	18%
ALESSANDRIA	15%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	20%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	10%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	10%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	20%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAGUSA	10%
RAVENNA	7%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	10%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.